PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0033(CNS)

31.5.2005

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra Comunità europea e Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
(COM(2004)0092 – C6-0053/2005 – 2004/0033(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Ewa Klamt

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE…….6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
(COM(2004)0092 – C6-0053/2005 – 2004/0033(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione per una decisione del Consiglio (COM(2004)0092)[1],

– vista la decisione del Consiglio (05614/2005),

– visti gli articoli 63, paragrafo 3, lettera b) e 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, in base al quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C6-0053/2005),

– visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0000/2005),

1. approva le conclusioni dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Albania;

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il contesto politico e giuridico dell'accordo di riammissione con l'Albania

L'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania è il quarto accordo in materia negoziato e concluso dalla Comunità europea con uno Stato terzo.

Questo tipo di accordi rientra nella più ampia strategia di lotta contro l'immigrazione clandestina definita dai vertici di Tampere (15-16 ottobre 1999), Laeken (14-15 dicembre 2001), Siviglia (21-22 giugno 2002) e Salonicco (19-20 giugno 2003) e illustrata nel piano di azione del Consiglio del 28 febbraio 2002.

In base ai nuovi poteri conferiti alla Comunità ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del TCE, il Consiglio ha sinora autorizzato la Commissione a negoziare accordi comunitari di riammissione con undici paesi terzi/entità: Marocco, Sri Lanka, Russia, Pakistan (settembre 2000), Hong Kong, Macao (maggio 2001), Ucraina (giugno 2002) e Albania, Algeria, Cina, Turchia (novembre 2002).

Sinora i negoziati sono stati completati con quattro paesi: Hong Kong (novembre 2001), Macao (ottobre 2002), Sri Lanka (maggio 2002) e Albania (novembre 2003). Gli accordi con Hong Kong e Macao sono già entrati in vigore, rispettivamente il 1° marzo e il 1° giugno 2004. Gli accordi con lo Sri Lanka e l'Albania dovrebbero entrare in vigore nel 2005.

La Commissione europea nel programma dell'Aia *Dieci priorità per i prossimi cinque anni* (COM(2005)184) indica la nomina di un rappresentante speciale della Commissione per una politica comune di riammissione nel 2005. Nello stesso contesto la Commissione prevede: "Raccomandazioni specifiche relative alle direttive di negoziato in materia di agevolazioni per i visti con i paesi terzi nel contesto della politica CE di riammissione, se possibile e su base di reciprocità, al fine di sviluppare un partenariato reale sulle questioni di gestione della migrazione". Dal programma si evince che la Commissione intende avviare un nuovo mandato per ulteriori accordi di riammissione.

L'accordo con l'Albania

Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'Albania dovrà fronteggiare numerose difficoltà nell'attuazione dell'accordo di riammissione CE-Albania nel momento in cui questo entrerà in vigore nel 2005. In particolare si troverà ad affrontare la carenza di risorse umane e materiali necessarie per gestire le richieste provenienti dagli Stati membri della CE. Inoltre, l'entità recentemente istituita con l'incarico di realizzare gli accordi di riammissione non dispone di sufficiente esperienza nell'attuazione degli accordi bilaterali esistenti e del rimpatrio forzato in genere.

Relativamente all'entrata in vigore della clausola del paese terzo nel 2007, le autorità albanesi hanno già espresso la propria apprensione sul fatto che l'allontanamento non è concepibile

visti gli alti costi ad esso legati. I meccanismi per la gestione degli immigrati irregolari rimangono poco efficaci e si sta procedendo ad una valutazione sull'opportunità di creare strutture di accoglienza destinate a ospitare i cittadini dei paesi terzi prima dell'allontanamento.

Le disposizioni dell'accordo sono poco conosciute sia nell'ambito degli enti preposti all'attuazione dell'accordo, sia dal pubblico in generale e dalla società civile.

Sono attualmente in fase di attuazione le azioni preparatorie ai sensi della linea B7-667 (Gruppo ad alto livello "Asilo e migrazione") per il 2003, finalizzate ad assistere il governo albanese nella realizzazione dei preparativi all'entrata in vigore dell'accordo. Il progetto comprende un settore di ricerca e di rafforzamento delle capacità e un intervento pilota, nonché l'istituzionalizzazione dell'assistenza agli immigrati rimpatriati attraverso gli uffici di collocamento e le ONG locali.

I fondi comunitari utilizzati per l'attuazione dell'accordo di riammissione CE-Albania devono essere congruenti e proiettarsi nel lungo periodo, in particolare focalizzandosi sull'*attuazione* dell'accordo.

La CE dovrebbe considerare la possibilità che l'Albania possa accedere ai finanziamenti attuali e futuri per il rimpatrio al fine di attuare il ritorno in patria di cittadini di paesi terzi dall'Albania[1]. Gli attuali strumenti di finanziamento quali il programma Aeneas hanno finora offerto solo possibilità limitate in materia di assistenza per il rimpatrio, mentre le sovvenzioni CARDS non si possono utilizzare per questo scopo. Inoltre, in assenza dei relativi accordi tra i paesi della regione o con i paesi di origine, si prospetta il rischio di creare una situazione senza uscita per cui i cittadini degli Stati terzi si trovano abbandonati nella regione. Ciò crea inevitabilmente pressione sugli immigrati irregolari facendoli ritornare verso la UE.

I fondi comunitari dovrebbero essere *distribuiti* in modo da evitare il trasferimento di ingenti somme verso l'Albania, dove la capacità e il tasso di assorbimento sono bassi e l'immissione di fondi supplementari potrebbe essere controproducente (esempio concreto: i fondi Aeneas e CARDS).

La Commissione europea dovrebbe fornire un sostegno all'Albania nel negoziato dei futuri accordi di riammissione con i paesi di origine e di transito. Si dovrebbe prestare particolare assistenza alle nazioni con cui la CE sta già negoziando accordi multilaterali.

Parte dei fondi dovrebbe essere accantonata per il reintegro dei cittadini albanesi che rientrano in Albania, attraverso l'attuazione dell'assistenza alla reintegrazione con l'Unione europea in modo da conseguire un rimpatrio sostenibile. Si devono tenere saldamente collegate le questioni legate tanto alla riammissione quanto allo sviluppo dell'Albania.

Si dovrebbe anche considerare l'opportunità di premiare l'Albania per la sottoscrizione e la futura attuazione dell'accordo, potenzialmente tramite l'agevolazione per i visti a livello

[1] Si fa riferimento alla proposta di decisione del Parlamento europeo che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 come parte del programma generale *Solidarietà e gestione dei flussi migratori* 2005/0049 (COD)

bilaterale o in altri settori delle relazioni UE-Albania.